

**LA CONFISCA OBBLIGATORIA DEI BENI UTILIZZATI
PER LA COMMISSIONE DI REATI INFORMATICI**

La legge 15 febbraio 2012 n. 12, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 23 febbraio 2012 ha profondamente inciso sul modo di punire chi ha commesso reati con strumenti informatici. Come noto, con legge del 1993¹ erano stati introdotte nuove fattispecie di reato, specificatamente rivolte al mondo informatico. Oggi, come si vede dalla nuova configurazione dell'art. 240 codice penale, i beni strumentali a detti reati vengono obbligatoriamente confiscati, anche in caso di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento).

“Art. 240 cod. pen.: Confisca².

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto³.

È sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
- 1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies⁴;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna⁵.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale⁶.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”

¹ legge 23 dicembre 1993 n. 547

² Vedi gli artt. 17, 19, 20, 21, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, gli artt. 301 e 342, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale.

³ Sulla confisca in genere vedi l'art. 58, R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033; l'art. 8, R.D. 24 settembre 1931, n. 1473; l'art. 38 del testo unico sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604; l'art. 79 del testo unico sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 e il D.L. 20 giugno 1994, n. 399 convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 501.

Vedi la L. 21 ottobre 1988, n. 455, sulla depenalizzazione degli illeciti valutari.

⁴ **Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.**

⁵ Vedi l'art. 6, L. 22 maggio 1975, n. 152, sull'ordine pubblico; nonché l'art. 1, D.L. 4 marzo 1976, n. 31, in materia di infrazioni valutarie e la L. 8 ottobre 1976, n. 689, in materia di cambi e valute estere.

⁶ **Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 15 febbraio 2012, n. 12.**

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.»

Interessante anche sapere che, al pari di altri beni confiscati (per esempio i mezzi di trasporto nel caso di trasporto illecito di rifiuti o di operazioni antidroga) è prevista una specifica destinazione dei beni confiscati a favore degli organi di polizia per operazioni di contrasto specifiche.

Importante, inoltre, notare che, novità nei testi legislativi, si parla di accertamento del reato “a seguito di analisi tecnica forense” (art. 2 l. 12/2012), il che presuppone che gli organi di polizia abbiano sviluppato (o debbano sviluppare per potervi procedere) tecniche di *forensics* uniformi o quantomeno secondo protocolli condivisi dal mondo scientifico.

Ancora più difficile, pertanto, operare scelte processuali che devono tenere conto dell'interesse e della libertà della persona sottoposta a indagini o processo, delle valutazioni di opportunità (spesso non disgiunte dalla proporzionalità con la risonanza mediatica), ma ora anche degli interessi economici sottesi.

Nuove prospettive di attenzione, ma anche di competenza, nella quali ancora più che in altri settori si colloca il ruolo centrale dei consulenti informatici, quelli preparati con i quali è possibile mantenere un interscambio costante, proficuo, collaborativo nei confronti dell'assistito. Ancor più indispensabile attivarsi con tempestività, al fine di iniziare le investigazioni difensive subito dopo avere avuta conoscenza (o anche solo il sospetto) della pendenza penale.

Avv. Marco Vianello
www.ticosoci.it
marcovianello@ticosoci.it